

Bruxelles, 14 marzo 2017 (OR. en)

7259/17

Fascicolo interistituzionale: 2016/0246 (NLE)

JAI 235 FRONT 121 VISA 98 CADREFIN 30

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	12852/16 JAI 796 FRONT 370 VISA 305 CADREFIN 79
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

1. Il 12 agosto 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma¹, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, unitamente al progetto di testo dell'accordo allegato a tale proposta², nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo³.

7259/17 don/VIA/am 1 DGD 1A **IT**

_

Doc. 11720/16 JAI 704 FRONT 322 VISA 268 CADREFIN 53

² Doc. 11720/16 JAI 704 FRONT 322 VISA 268 CADREFIN 53 ADD 1

Doc. 11719/16 JAI 703 FRONT 321 VISA 267 CADREFIN 52

- In vista della loro adozione da parte del Consiglio, il testo delle succitate decisioni e il testo 2. dell'accordo sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti. Il testo messo a punto della decisione relativa alla firma figura nel doc. 12833/16 JAI 795 FRONT 369 VISA 304 CADREFIN 78 + COR 1. Il testo messo a punto della decisione relativa alla conclusione figura nel doc. 12852/16 JAI 796 FRONT 370 VISA 305 CADREFIN 79. Il testo messo a punto dell'accordo figura nel doc. 12881/16 JAI 799 FRONT 375 VISA 309 CADREFIN 81 + COR 1 + COR 2.
- 3. L'8 novembre 2016 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo con il Principato del Liechtenstein. L'accordo è stato firmato il 5 dicembre 2016 e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal giorno della sua firma⁴.
- Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento 4. dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
- 5. L'8 novembre 2016 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione e il testo dell'accordo.
- 6. Il 2 marzo 2017 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e del Principato del Liechtenstein⁵.
- 7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione relativa alla firma, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

2 7259/17 DGD 1A IT

don/VIA/am

Pubblicato nella GU L 7 del 12.1.2017, pagg. 4-13.

Cfr. P8 TA(2017) 0058/A8-0025/2017.

- 8. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁶. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- 9. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2001, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁷; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- 10. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, e a suggerire al Consiglio di:
 - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione che figura nel doc. 12852/16 JAI 796 FRONT 370 VISA 305 CADREFIN 79;
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.

7259/17 don/VIA/am 3 DGD 1A **IT**

⁶ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.